

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../58099/2005

OGGETTO: COMUNE DI LAURIANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE  
PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. adottato dal Comune di Lauriano, con deliberazione del C.C. n. 46 del 23/12/2004, trasmesso alla Provincia in data 11/01/2005 (*prat. n. 09/2005*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 23/12/2004 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche previsionali e normative al P.R.G.I. vigente;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 46/2004 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- la rilocalizzazione del depuratore aziendale in località diversa da quella individuata dal P.R.G.I. vigente nell'area "APRC2", oggetto di PEC già approvato, (per rispondere all'esigenza espressa dalla Ditta Conrado s.p.a.) con conseguente ampliamento dell'area produttiva;
- la ridefinizione della norma relativa alle aree "AC2", "AC3", "AC5" e "AC12" in quanto la dimensione minima prevista dalle stesse norme relativamente ad ogni singolo PEC (almeno 5000 mq), non consentirebbe per difficoltà di intesa tra i vari proprietari dei fondi;
- l'individuazione di un'area a parcheggio in località Piazza di supporto all'eventuale insediamento in attività di ristorazione;
- la rilocalizzazione dell'area "C" di fatto inattuabile in quanto ricadente, quasi completamente, in area di rispetto del limitrofo rio, ove è prevista l'area a servizi "SPp6";

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Lauriano con deliberazione C.C. n. 46 del 23/12/2004, le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alla proposta di ampliamento dell'area a destinazione produttiva "APRC2", per quanto attiene il rischio idrogeologico:
  - alla "Relazione Geologica" sono allegati gli stralci della "Carta di Sintesi" redatti nel 1996 e nel 1999 ma, non un elaborato che proponga una revisione della classificazione per l'area in ampliamento, la quale ricade tuttora in classe IIIa (per definizione "inedificata ed inedificabile" in base alla Circolare P.G.R. 08/05/1996 n. 7/LAP);
  - nella medesima "Relazione" vengono riportate le prescrizioni della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Rischio Geologico Meteorologico e Sismico espresse in sede di approvazione di una precedente Variante Strutturale al Piano Regolatore. **Si fa presente che tali prescrizioni, formulate nella fattispecie per l'area "IACN14" del P.R.G.I. vigente (nella quale è compresa una porzione della "APRC2"), fanno esplicito riferimento alla perimetrazione dell'area così come delimitata all'epoca dell'approvazione del Piano e non alla nuova perimetrazione comprendente l'ampliamento proposto con la presente variante. Si richiede, pertanto, in sede di approvazione del Progetto Definitivo, di produrre ulteriori approfondimenti geologici al fine di supportare la scelta di rendere edificabile una zona ad elevato rischio idrogeologico;**
  - nella scheda relativa all'area "APRC2" della Variante Parziale è riportato: "per le parti di dette aree inserite in classe IIIa a pericolosità geologica elevata, saranno ammesse nuove opere solo a seguito dell'attuazione di idonei interventi di riassetto e dell'avvenuta minimizzazione della pericolosità". Tale affermazione appare in contrasto con quanto previsto dalla Circolare P.G.R. 08/05/1996 n.

7/LAP che esclude il nuovo impianto per la classe IIIa in quanto trattasi di “porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti”;

- b) con riferimento alla medesima area, per quanto concerne gli aspetti connessi alla tutela ambientale, premesso che parte del territorio comunale di Lauriano è compreso in un *Sito di Importanza Comunitaria* (S.I.C.), individuato ai sensi della *Direttiva 92/43 CEE "HABITAT"*, si fa presente che al Progetto Preliminare non è allegata la “*Valutazione di Incidenza*” (D.P.R. n. 357/97, modificato dal D.P.R. n. 120/2003) che si rende necessaria per gli interventi suscettibili di avere impatti sulle zone interne al S.I.C.. Tale valutazione deve essere estesa, come nel caso dell’area “APRC2”, agli interventi che pur riguardando aree esterne siano suscettibili di avere ricadute/impatti sul S.I.C.;
2. **di dare atto che**, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  3. **di trasmettere** al Comune di Lauriano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....